

Bruxelles, 5 maggio 2015
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2015/0100 (NLE)

8563/15
ADD 1

UD 104
SAN 136
COPEN 109
DROIPEN 39

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	4 maggio 2015
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 193 final - ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO Dichiarazione sulle competenze esercitate dall'Unione europea in relazione alle materie disciplinate dal protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco (a norma dell'articolo 44 del protocollo) della decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, per la parte delle disposizioni del protocollo che non sono soggette all'applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 193 final - ANNEX 1.

All.: COM(2015) 193 final - ANNEX 1



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 4.5.2015
COM(2015) 193 final

ANNEX 1

ALLEGATO

DDICHIARAZIONE SULLE COMPETENZE ESERCITATE DALL'UNIONE EUROPEA IN RELAZIONE ALLE MATERIE DISCIPLINATE DAL PROTOCOLLO SULL'ELIMINAZIONE DEL COMMERCIO ILLEGALE DEI PRODOTTI DERIVATI DAL TABACCO (A NORMA DELL'ARTICOLO 44 DEL PROTOCOLLO)

della

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione
del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro
dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, per la parte delle
disposizioni del protocollo che non sono soggette all'applicazione del titolo V della parte
terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

L'Unione europea (UE) presenta, a norma dell'articolo 44 del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo ("protocollo FCTC"), la seguente dichiarazione sulle competenze, specificando le categorie e i settori d'intervento per i quali gli Stati membri dell'UE hanno attribuito all'UE competenze nei settori contemplati dal protocollo FCTC.

1. PRINCIPI GENERALI

Le categorie e i settori di competenza dell'Unione sono definiti negli articoli da 2 a 6 del TFUE. Quando i trattati attribuiscono all'UE una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'UE può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'UE oppure per dare attuazione agli atti di quest'ultima. Quando i trattati attribuiscono all'UE una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'UE e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'UE non ha esercitato la propria. Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenza nella misura in cui l'UE ha deciso di cessare di esercitare la propria.

Soltanto l'UE ha competenza per agire riguardo alla conclusione di accordi internazionali per i settori d'intervento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del TFUE. Per i settori di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del TFUE, l'UE e gli Stati membri condividono la competenza ma soltanto l'UE ha competenza per agire quando l'azione prevista è necessaria per consentire all'Unione di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui le disposizioni dell'accordo possono incidere su norme comuni o modificarne la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE; in caso contrario (non sono cioè soddisfatte le condizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE), gli Stati membri possono esercitare le loro competenze per agire in tali settori d'intervento.

Le competenze non attribuite all'UE dai trattati vengono esercitate dagli Stati membri dell'UE.

L'UE comunica debitamente eventuali modifiche sostanziali dell'ambito delle sue competenze, a norma dell'articolo 44 del protocollo, senza che ciò costituisca un presupposto per l'esercizio delle sue competenze nelle materie disciplinate dal protocollo FCTC.

2. COMPETENZE DELL'UE

2.1 Soltanto l'UE ha competenza per agire riguardo alle questioni disciplinate dal protocollo FCTC nei settori d'intervento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del TFUE, segnatamente la politica commerciale comune.

2.2 Inoltre, in alcuni altri settori d'intervento solo l'UE ha la competenza per concludere un accordo internazionale. Ciò avviene quando l'azione prevista è necessaria per consentire all'Unione di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui le disposizioni del protocollo FCTC possono incidere su norme comuni già adottate dall'UE nel settore pertinente o modificarne la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE. Tali settori d'intervento sono in particolare il mercato interno, comprese le misure destinate all'instaurazione o al funzionamento del mercato interno (articolo 26, paragrafo 1, del TFUE), il ravvicinamento delle legislazioni, in particolare in materia di riciclaggio del denaro (articoli da 114 a 118 del TFUE), la libera circolazione delle merci (articolo 28 del TFUE) e la cooperazione doganale (articolo 33 del TFUE).

3. COMPETENZE DELL'UE E DEI SUOI STATI MEMBRI

In tutti gli altri settori d'intervento non menzionati ai punti 2.1 e 2.2, l'UE ha soltanto una competenza concorrente e tanto l'UE quanto i suoi Stati membri hanno competenza per agire in relazione alle materie disciplinate dal protocollo FCTC. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria.